



COMUNE DI ALBIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 9 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta maggio alle ore 20:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, ai sensi del D.P.C.M. 13 ottobre 2020, modificato con D.P.C.M. 18 ottobre 2020, viene convocato, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in presenza in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale,

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
Lona Martino	Presente
Baldessari Ilenia	Presente
Filippi Alessandro	Presente
Gilli Maurizio	Presente
Gilli Ivan	Assente
Pisetta Piergiorgio	Presente
Ravanelli Martina	Assente
Fedrizzi Luca	Assente
Ravanelli Isabella	Presente
Dell' Agnolo Massimo	Presente
Baldessari Michele	Presente
Sugameli Francesco	Assente
Brendolise Nives	Assente

Assiste il **SEGRETARIO SUPPLENTE** dott. Cemin Mariuccia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lona Martino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'attuale regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati è stato approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 05/08/2020 e modificato dalla deliberazione consiliare n. 9 di data 29/03/2021.

Appurata la necessità di modificare detto regolamento in modo da allinearlo con le disposizioni normative in vigore, nonché per delineare con maggiore precisione e chiarezza la procedura per la definizione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe.

Viste le modifiche agli articoli del regolamento vigente, come specificatamente riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale.

Considerato che le principali modifiche sostanziali possono essere riepilogate come segue:

- Art. 5: si specifica la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe, prevedendo in particolare che la Giunta Comunale provveda all'approvazione delle tariffe, come proposte dal Soggetto Gestore, conformemente alle disposizioni ARERA.
- Art. 6: allineamento alle disposizioni normative, prevedendo l'approvazione delle tariffe genericamente entro i termini di legge.
- Art. 8 comma 2: l'amministratore di centri commerciali, artigianali e di servizi, è tenuto al pagamento della tariffa complessiva relativa ai locali in gestione.
- Art. 8 comma 5: per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per un periodo non superiore a sei mesi il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
- Art. 10 comma 2: per la determinazione della superficie soggetta dei locali si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata sul filo interno dei muri (allineamento a disposizioni di legge).
- Art. 11: dalle esclusioni viene eliminato il comma 6.
- Art. 12 comma 1: si specifica che per la definizione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di soggetti non residenti vengono inclusi anche i cittadini italiani che risiedono all'estero.
- Art. 12 comma 2: si specifica che nel numero dei componenti delle utenze domestiche di soggetti residenti devono essere considerati anche i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimorati a seguito di regolare comunicazione di ospitalità presentata agli organi competenti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 30 giorni.
- Art. 12 nuovo comma 6: per le utenze domestiche di soggetti nel cui nucleo anagrafico risulti inclusa una persona ospite per periodi superiori a sei mesi in istituti di ricovero, di pena o strutture simili, il numero degli occupanti l'alloggio viene rettificato a seguito di richiesta dell'utente comprovata da idonea documentazione.
- Art. 15: si specifica la procedura per la sottoscrizione tra gestore e utente non domestico di convenzioni per l'organizzazione del servizio in economia.
- Art. 16: si aggiunge il comma 3 per precisare che l'agevolazione prevista per il compostaggio viene riconosciuta solo alle utenze non provviste di dispositivo per il conferimento stradale del rifiuto organico.
- Art. 17 comma 2: la tariffa è dovuta nella misura massima del 20% della quota fissa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano

- determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- Nuovo art. 18: viene riconosciuta una riduzione di due terzi dell'importo della tariffa applicata, sotto determinate condizioni, per i cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
 - Nuovo art. 19: vengono determinate le caratteristiche e le condizioni per l'esclusione parziale dalla tariffa per le utenze non domestiche che non si avvalgono del pubblico servizio.
 - Ex art. 18: il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa variabile nel caso di utenze domestiche ove siano presenti bambini di età inferiore ai 24 mesi.
 - Ex art. 20: la tariffa giornaliera di smaltimento è istituita per le utenze non domestiche che occupano o detengono l'area per un periodo inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.
 - Ex art. 23: si differenziano le tempistiche di comunicazione dell'inizio del possesso o detenzione dei locali (da comunicare entro 60 giorni) dalle tempistiche di comunicazione di variazione o cessazione del servizio (da comunicare invece entro 90 giorni).
 - Ex art. 25: viene aggiunto riferimento normativo e viene precisato che, in caso di mancato pagamento, in seguito al secondo sollecito verranno applicate le spese amministrative sostenute dall'ente.
 - Ex art. 27: si precisa che il calcolo degli interessi relativamente ai rimborsi decorre dall'avvenuto pagamento.

Preso atto che il risultato di tali modifiche porta al nuovo testo di regolamento allegato B alla presente proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale.

Dato atto che le modifiche, a parte quelle relative alle sostituzioni comunali, non incidono su entrate comunali. Per quelle che incidono sul bilancio la valutazione della copertura di spesa è demandata alla Giunta Comunale nel provvedimento annuale di approvazione della tariffa.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, le modifiche regolamentari troveranno applicazione dal 1° gennaio 2023.

Ritenuto dunque di proporre l'approvazione delle modifiche al regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dunque il testo integrale risultante, come da allegati A e B alla presente.

Visto l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021, come convertito dalla L. n. 15/2022, in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, che, in deroga all'articolo 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disgiunto in via permanente il termine per l'approvazione delle tariffe rifiuti (TIA puntuale) da quello del bilancio di previsione, ponendo il termine del 30 aprile per l'approvazione dei piani tariffari dell'esercizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti relativi.

Visto l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che l'approvazione dei piani tariffari dell'esercizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti relativi vengano approvati entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 19 aprile 2023 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023.

Visti:

- la legge provinciale n. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg;

- la legge provinciale n. 9 marzo 2016, n. 2 e ss.mm., nonché il D.lgs. 50/2016;
- vista la legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.;
- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
- la legge provinciale n. 23 del 1990 e ss.mm.;
- il vigente Statuto comunale.
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- vista la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Albiano n. 47 di data 14/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 165 di data 14/12/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sul presente provvedimento, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2, al fine di poter procedere celermente all'approvazione dei successivi provvedimenti necessari alla definizione delle tariffe rifiuti per l'esercizio 2023 entro i termini di legge.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 05/08/2020 e ss.mm., illustrate nell'allegato A, allegato parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati comprensivo delle modifiche ed integrazioni di cui al punto precedente, come risultante dall'allegato B, parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le modifiche regolamentari trovano applicazione dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
4. di dare atto che gli eventuali riflessi sul bilancio verranno valutati dalla Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe annuali;
5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione per alzata di mano dai n. 8 consiglieri comunali presenti e votanti, per le ragioni espresse in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n.23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino a) entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Lona Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

Addi, 30-05-2023

Cemin Mariuccia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e art. 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 11-05-2023

Il responsabile della struttura competente
f.to Cavallari Elisa

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 11-05-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Cavallari Elisa

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 31-05-2023 fino al 10-06-2023 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to Cemin Mariuccia

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 11-06-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

f.to Cemin Mariuccia